

Testo rivisto il 04/03/2019

Testo rivisto il 30/11/2021



Città di Melegnano

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

UILFPL MILANO
SEGRETERIA
Giannica Maritato

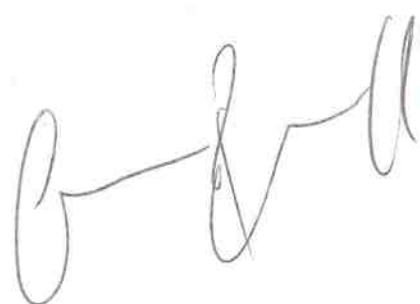
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 28/12/2021

Arturo Borelli

Renzo
Mas

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Obiettivi e finalità	3
Art. 2 - Campo di applicazione	3
Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche.....	4
Art. 3 - Costituzione e accantonamento	4
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo	4
Capo III -Ripartizione del fondo	5
Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.....	5
Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	5
Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo	7
Art. 8 - Termini per le prestazioni	8
Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali.....	8
Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo.....	9
Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte	9
Art. 12 - Incremento della quota del fondo	10
Art. 13. - Ore di lavoro straordinario	10
Capo IV - Fondo per l'innovazione	11
Art. 14 - Percentuale del fondo per l'innovazione.....	11
Capo V - Norme finali.....	12
Art. 15 - Disposizioni transitorie.....	12



Pagina 2 di 12



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

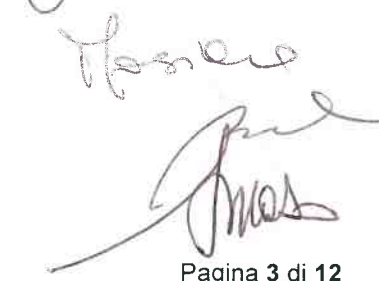
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Melegnano, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

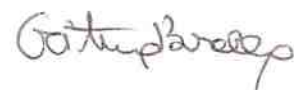
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori¹.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.


ULFPL MILANO
SEGRETERIA
Gianluca Maritato


Hosner

Pagina 3 di 12

¹ art. 113, comma 3, primo periodo del Codice



CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE ²

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"**, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara da **euro 5.000** fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2% (per un totale complessivo di euro 500.000).
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

**UIL FPL MILANO**
SEGRETERIA
Gianluca Maritato

² 2 art. 113, comma 2 del Codice





CAPO III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.³

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile dell'Area preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per

³ art. 113, comma 3, primo e secondo periodo del Codice

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre Aree. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra Area, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (Centrale Unica di Committenza);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile dell'Area preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	5	55	art. 31	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	10	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	5	30
Programmazione della spesa per investimenti	10	40	art. 21	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	5	90
Verifica preventiva del progetto	0	15	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	2	90
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	1	15	Centrale Unica di Committenza	Responsabile CUC	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	10	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	5	90
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto				Direttore dei lavori/esecuzione	20	80
				Direttore/i operativo/i	10	30
				Collaboratore/i amministrativo/i	2	10
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	1	10	art. 102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	10	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	2	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo (2%), qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI⁴

1. Il Responsabile dell'Area, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi, imputabili ad azioni od omissioni del personale dipendente incaricato e non dovuti a sospensioni, per le attività previste dall'articolo 6 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, imputabili ad azioni od omissioni del personale dipendente incaricato e non dovuti a variazioni rese necessarie nel corso dell'esecuzione, per le attività previste dall'articolo 6 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo

⁴ art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice

pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 6 imputabili ad azioni od omissioni del personale dipendente incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.⁵
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico

⁵ art. 113, comma 3, quarto periodo del Codice

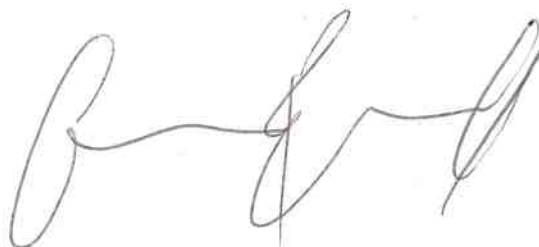
complessivo annuo lordo.⁶

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

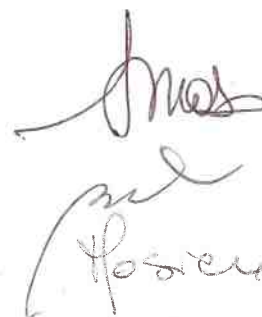
1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.⁷
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.⁸

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile dell'Area preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal RUP, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse **a meno che le stesse siano necessarie per sopralluoghi, collaudi o direzione lavori nella fase esecutiva effettuate oltre il normale orario di lavoro, in questo caso possono essere liquidate su richiesta del dipendente**
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.



Roberto Borelli



Pagina 10 di 12

⁶ art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice
⁷ art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice
⁸ art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

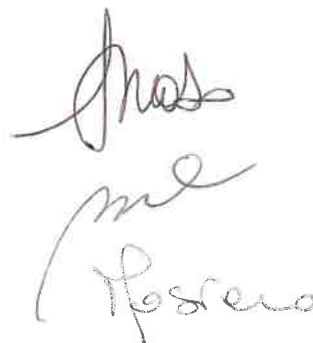
ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.⁹



Giuseppe Brusca

 **UIL FPL MILANO**
SEGRETERIA
Giuseppe Maritano



⁹ art. 113, comma 4 del Codice

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Responsabile di Area preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile di Area preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

ART. 16. - Disapplicazione

1. Il presente Regolamento non si applica qualora norme, disposizioni legislative nazionali o regionali prevedano che il fondo incentivante sia costituito da risorse non provenienti dal finanziamento dell'opera, del servizio, della fornitura, ecc. ma sia costituito da risorse provenienti dalla produttività collettiva non appositamente integrata.

 **UIL FPL MILANO**
SEGRETERIA
Gianluigi Maritato



